



Città di Brienza

Provincia di Potenza

Pizza dell'Unità d'Italia, N. 1 - CAP 85050 BRIENZA (PZ)
TEL. 0975/381003 - Fax 0975/381988 - C.F. 80003110766 - P.IVA 0092670760

AREA N.3 TECNICA I
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Determina di Impegno rif. proposta N. 127 DEL 30/04/2026

DATA	30/04/2026
REG. GEN. N.	306

OGGETTO: SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PROROGA TECNICA

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ATTESO

- che il modello organizzativo del Comune di Brienza è articolato in Aree – Servizi - Uffici;
- che con decreto sindacale n. 6 del 01/12/2025 il Sindaco del Comune di Brienza ha nominato lo scrivente quale Responsabile dell'Area n. 3 attribuendo, altresì, il relativo incarico di P.O.;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 29/12/2025, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione pluriennale 2026-2028;
- che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29/12/2025, esecutiva, è stato approvato il D.U.P. (Documento Unico di Programmazione) 2026-2028;
- che Delibera di Giunta comunale n. 06 del 23-01-2025, esecutiva, è stato approvato il PEG;

PREMESSO CHE:

- con contratto Rep. N. 1050 in data 18/02/2021, registrato a Potenza il 21/02/2021, il Comune di **Brienza** ha affidato il servizio di igiene urbana all'impresa AGEKO S.r.l., con sede in Tito (PZ) in Zona Industriale - C.F. e P.I.V.A. 01630150769, per la durata di 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di consegna del servizio avvenuta in data **02/11/2020**, per un importo contrattuale complessivo di € 1.047.291,51 (diconsi euro unmilionequarantasettemiladuecentonovantuno/51), al netto del ribasso offerto ma comprensivo degli oneri per la sicurezza pari ad € 26.150,00 ed oltre I.V.A. come per legge.

- l'art. 4 del Capitolato d'onori, rubricato "Durata dell'appalto", prevede espressamente, con riferimento al rinnovo, che: **"La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime"**

condizioni, per una durata pari a Sei (6) mesi. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno un mese prima della scadenza del contratto originario";

- il medesimo art. 4 del Capitolato prevede altresì, con riferimento alla proroga tecnica, che: **"Qualora, alla scadenza del contratto, non fosse ancora completata la procedura di gara per individuare il nuovo appaltatore dei servizi, l'affidataria sarà tenuta, (ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice D. Lgs. 50/2016) previa richiesta formulata dall'amministrazione comunale mediante posta elettronica certificata, alla prosecuzione dei servizi medesimi, conformemente al presente Capitolato"**; detta prosecuzione opera alle stesse condizioni in essere senza che l'affidataria possa pretendere indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione;

- con nota prot. n. 5969 del 05/06/2025 inoltrata a mezzo pec, questa Amministrazione ha esercitato la facoltà di rinnovo semestrale di cui all'art. 4 del Capitolato, con decorrenza dal 01/11/2025 e la conclusione il giorno 30/04/2026, alle medesime condizioni contrattuali;

- il rinnovo semestrale scadrà in data **01/05/2026** e la procedura per l'individuazione del nuovo appaltatore non sarà completata entro tale termine;

CONSIDERATO CHE:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 59 del 27/04/2026 è stato approvato il progetto per il servizio di igiene urbana di importo complessivo annuo pari a **€ 377.010,60**;

- con Determinazione Dirigenziale n. 291 del 28/04/2026 è stata avviata, per il tramite della Centrale Unica di Committenza di Tito, cui questo Comune ha aderito, la procedura di gara ad evidenza pubblica ai sensi articolo 71 del D. Lgs. 36/2023 per l'affidamento del "SERVIZIO PUBBLICO DI IGIENE URBANA: RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI BRIENZA" per una durata di tre anni per un importo complessivo di **€ 1.131.031,79**;

- in data 28/04/2026 con prot.n. 5385 questa Amministrazione ha trasmesso gli atti alla Centrale di Committenza di Tito per l'avvio della procedura di gara per il nuovo appalto del servizio di igiene urbana che verrà svolto tramite la Centrale di Committenza di Tito, con procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. assumendo come criterio di selezione delle offerte quello del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 s.m.i. sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, e pertanto la procedura risulta già formalmente avviata;

- i termini stimati con la Centrale di Committenza per il completamento della procedura (pubblicazione bando, valutazione offerte, aggiudicazione definitiva, stipula del contratto) prevedono il perfezionamento dell'affidamento non prima del **31/12/2026**, con un margine aggiuntivo per eventuali imprevisti procedurali (ricorsi, verifiche antimafia, formalizzazione contrattuale) stimato in ulteriori **60/90** giorni come risulta dal cronoprogramma allegato;

- il servizio di igiene urbana costituisce servizio pubblico essenziale ai sensi dell'art. 1 della L. n. 146/1990, la cui interruzione determinerebbe situazioni di pericolo per l'igiene pubblica e grave danno all'interesse pubblico, con conseguente necessità di assicurarne la continuità anche nelle more della nuova procedura di gara, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3588/2019; Sez. V, TAR Toscana n. 158/2020);

- con riferimento alla questione della cumulabilità del rinnovo semestrale già esercitato con la proroga tecnica ora disposta, si evidenzia che i due istituti previsti dall'art. 4 del Capitolato svolgono funzioni giuridiche distinte e non alternative: il rinnovo semestrale costituisce una "opzione contrattuale" programmata ab origine nella lex specialis, con importo già computato nel valore stimato dell'appalto ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, ed è finalizzato a garantire flessibilità gestionale nella fase conclusiva del contratto; la proroga tecnica è invece uno strumento di carattere eccezionale e residuale, attivabile esclusivamente nelle more di una procedura di gara già avviata, per garantire la continuità di un servizio essenziale; la diversità di presupposti, funzione e disciplina dei due istituti esclude il rapporto di alternatività e ne consente la successione temporale, diversamente dai casi in cui il capitolato disciplini espressamente tale rapporto in senso alternativo (cfr. in tal senso, per la distinzione funzionale dei due istituti, TAR Puglia-Bari n. 1243/2023);

- ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e della consolidata posizione dell'ANAC (Parere n. 12 del 28/03/2023; delibere nn. 147/2021, 576/2021, 591/2021), durante la proroga tecnica il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni, senza che sia consentita alcuna modifica o rinegoziazione delle condizioni contrattuali originarie; eventuali richieste di adeguamento del corrispettivo formulate dal gestore in costanza di proroga tecnica sono pertanto giuridicamente infondate e devono essere rigettate;

- la proroga tecnica non deriva da inerzia o ritardi imputabili a questa Amministrazione, avendo la stessa definito la procedura di gara e trasmesso gli atti alla Centrale di Committenza prima della scadenza dei termini contrattuali;

- la durata della proroga è determinata in **otto** mesi, dalla data del **01/05/2026** e fino al **31/12/2026**, ovvero fino alla data di avvio del nuovo contratto se anteriore; tale durata è strettamente commisurata ai tempi comunicati dalla Centrale di Committenza, maggiorati del buffer per imprevisti procedurali, e risponde al criterio del "tempo strettamente necessario" richiesto dall'art. 106, comma 11, del Codice D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 120 comma 11 del D.Lgs. 36/2023;

- il corrispettivo della proroga tecnica è pari a € **17.454,86/mese** (IVA esclusa), corrispondente all'importo contrattuale in essere, per un totale massimo di € **139.638,87** (IVA esclusa) per l'intera durata della proroga, salvo eventuali imprevisti procedurali stimati in ulteriori **60/90** giorni;

DATO ATTO CHE nessun adeguamento di prezzo è dovuto, in applicazione dell'art. 106, comma 11, del Codice e dell'art. 4 del Capitolato;

VISTO:

- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei contratti pubblici), ed in particolare l'art. 106, comma 11;

- l'art. 4 del Capitolato d'oneri del contratto Rep. n. 1050 del 18/02/2021;

- il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e s.m.i.;

- il Regolamento comunale di contabilità;

- l'attestazione di copertura finanziaria del Responsabile del Servizio Finanziario;

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

1. **DI RENDERE** la premessa narrativa parte integrante del presente atto
2. **DI DISPORRE**, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 120, comma 11 del D.Lgs. 36/2023, oltre che all'art. 4 del Capitolato d'oneri, la **proroga tecnica** del contratto per il servizio di igiene urbana Rep. N. 1050 in data 18/02/2021, stipulato con AGECO S.r.l., con sede in Tito (PZ) in Zona Industriale - C.F. e P.I.V.A. 01630150769, per il periodo di mesi **otto** dalla data del **01/05/2026** e fino al **31/12/2026**, restando facoltà dell'Amministrazione interrompere il rapporto anche prima di tale termine in caso di aggiudicazione e consegna del servizio al nuovo appaltatore, e prevedendo un eventuale ulteriore periodo tecnico di massimo 90 giorni qualora la procedura di gara non fosse ancora conclusa;
3. **DI DARE ATTO** che la superiore proroga è disposta nelle more del completamento delle verifiche sul possesso dei requisiti di legge e dei controlli sulla regolarità contributiva e fiscale che la Stazione Appaltante sta correntemente effettuando in capo alla ditta AGECO S.r.l., nonché sotto riserva di risoluzione immediata in caso di accertamento negativo degli stessi o di gravi inadempienze contrattuali;
4. **DI CONFERMARE** che la proroga tecnica opera alle medesime condizioni contrattuali in essere, senza alcuna revisione o adeguamento dei prezzi, e che l'affidataria non potrà pretendere indennizzo alcuno per l'uso, la manutenzione o la sostituzione dei mezzi strumentali in dotazione, come espressamente previsto dall'art. 4 del Capitolato;
5. **DI IMPEGNARE** la spesa complessiva di € **153.602,76** compreso Iva al 10% pari ad € 13.963,89 per il servizio in oggetto e la spesa di € **35,00** dovuta dalla stazione appaltante quale Contributo all'Autorità Nazionale AntiCorruzione imputandola al capitolo **1953.30** del bilancio 2026;
6. **DI DARE ATTO** che per il servizio in oggetto il **CIG** corrispondente è: **BB7A295DAE**
7. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento sarà trasmesso tramite PEC all'impresa AGECO S.r.l., con sede in Tito (PZ) in Zona Industriale - C.F. e P.I.V.A. 01630150769, con formale richiesta di prosecuzione del servizio, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del Capitolato d'oneri;
8. **DI DARE ATTO** che la proroga tecnica è disposta nelle more del completamento della procedura di gara affidata alla Centrale di Committenza di Tito, e che la stazione appaltante opererà ogni utile sollecito per la riduzione al minimo del periodo di proroga;
9. **DI TRASMETTERE** il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;
10. **DI STABILIRE** che i provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati, oltre che sull'Albo pretorio online, sul profilo internet del Comune di Brienza, nella sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 23 e 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e degli artt. 20 e 28 del D. Lgs. n. 36/2023;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere:

Data 30/04/2026

Responsabile AREA N.3 TECNICA I
F.to Ing. Ivan ROBILOTTA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E VISTO DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla presente determinazione SI APPONE ai sensi dell'art.151, comma 4, e 147 bis, comma1, D.Lgs 267/2000, il parere di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria: Esprime parere: **Favorevole**

Si dà atto altresì, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, il preventivo accertamento della compatibilità del programma dei pagamenti conseguente al presente atto con le regole di finanza pubblica e la programmazione dei flussi di cassa.

IMPEGNI

Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.004	09.03	1953.30	AGECO SRL
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 153.602,76	2026	465	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PROROGA TECNICA
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2026	0	
CIG		CUP	
BB7A295DAE			
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	CREDITORE
1.03.02.15.004	09.03	1953.30	ANAC - AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Importo	Esercizio	N. Impegno	DESCRIZIONE
€ 35,00	2026	466	SERVIZIO DI IGIENE URBANA – PROROGA TECNICA
Importo	Esercizio	N. Subimpegno	
€ 0,00	2026	0	
CIG		CUP	
BB7A295DAE			

Data 30/04/2026

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to D'AMATO NUNZIATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione Amministrativa, viene pubblicata all'albo pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi dal **30/04/2026 al N. 502.**

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Ing. Ivan ROBILOTTA

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Comune Brienza , lì **30/04/2026**

Il Responsabile dell'Area
Ing. Ivan ROBILOTTA